

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4314 del 27/08/2018
Oggetto	OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO CORTILIVO IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), LOCALITA' LIDO DELLE NAZIONI. RICHIEDENTE ROBERTO LIBRENTI. PROC. Cod. FE10T0014/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4440 del 21/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO CORTILIVO IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), LOCALITA' LIDO DELLE NAZIONI. RICHIEDENTE ROBERTO LIBRENTI. PROC. Cod. FE10T0014/17RN01

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994 n.37;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D.Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi, che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24, in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi, in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con cui si stabilisce che la Regione esercita le funzioni in materia di demanio idrico tramite l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

-le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015 e n.453/2016;

Premesso che:

-la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141 della L. R. n. 3/1999 e smi, esercitava le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

-inoltre con la L. R. n. 7/2004 e relative Delibere di Giunta Regionale la Regione Emilia-Romagna aveva provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

-per effetto della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e della D.G.R. 453/2016, dal 1 maggio 2016, le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono state ora conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica sono conferite all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;

Viste:

-la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 7739 del 27/06/2011 (Prat. n. FE10T0014) con la quale si rilasciava concessione al Sig. Roberto Librenti nato a Bologna (BO) il 08/12/48, C.F.: LBRRRT48T08A944L, per occupazione di aree demaniali per mq 500 ca ad uso cortilivo, in adiacenza all'argine a mare "Acciaiolì" in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, aree censite catastalmente al Foglio 20 mappale 159 (parte), del Comune medesimo, con scadenza il 26/06/2017;

-l'istanza presentata in data 07/02/2017, assunta al protocollo PGFE/2017/1273 - pratica n. FE10T0014/17RN01, dal concessionario Sig. Roberto Librenti C.F. LBRRRT48T08A944L, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale per occupazione di un'area del demanio idrico ad uso cortilivo in località Lido delle Nazioni, in Comune di Comacchio, area censita catastalmente al Foglio 20 mappale 159 (parte), del Comune medesimo, chiedendo nel

contempo la ridefinizione dell'ambito di occupazione di cui alla sopra citata determinazione n.7739/2011 in mq 297;

-la successiva nota del sig. Roberto Librenti, in data 13/10/2017, protocollata presso la competente SAC ARPAE di Ferrara con prot. PGFE/2017/11820 del 17/10/2017, con la quale la superficie dell'area richiesta in concessione è stata ulteriormente ridotta e definitivamente individuata in mq 272, come da cartografia allegata al presente provvedimento;

-la richiesta di parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016, effettuata dalla competente SAC, con prot. PGFE/2018/3282 del 16/03/2018 all'ARSTPeC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, competente per territorio;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 67 del 21/03/2018 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 943 del 21 marzo 2018 dalla sopra citata ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano, protocollato presso la competente SAC in data 22/03/2018 con prot. PGFE/2018/3551, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma del concessionario in data 07/08/2018;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.,

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009 per la nuova superficie richiesta in concessione di mq 272 è definito in € 259,36, per l'annualità 2018, da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, fatti salvi eventuali aggiornamenti o

rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-il deposito cauzionale a suo tempo quantificato, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 324,00 nella determinazione n. 7739/2011, è stato versato sul ccp n. 00367409 in data 31/05/2011 dal concessionario. Tale cauzione di € 324,00 rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 7739/2011, il Sig. Roberto Librenti non risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione relativamente all'annualità 2017, canone che dovrà essere quindi corrisposto, comprensivo pagamento degli interessi di legge e delle rivalutazioni ISTAT per una somma di € 257,93, riferito alla nuova superficie di cui all'istanza presentata in data 07/02/2017 e alla successiva comunicazione in data 13/10/2017;

Preso atto che il richiedente ha presentato:

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 19/01/2017 dovuto per le spese istruttorie;

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 257,93 eseguito in data 02/08/2018 quale canone di concessione relativo all'annualità 2017 e valido fino al 27/06/2018;

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 136,59, eseguito in data 02/08/2018 relativo al canone anticipato residuo valido fino al 31/12/2018, comprensivo degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovuti;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale ad uso cortilivo richiesta al sig. Roberto Librenti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Roberto Librenti, nato a Bologna (BO) il 08/12/48, C.F.: LBRRT48T08A944L, la concessione demaniale per occupazione per occupazione ad uso cortilivo di area demaniale rideterminata in mq 272 ca, in adiacenza all'argine a mare "Acciaiuoli" in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, area

censita catastalmente al Foglio 20 mappale 159 (parte), come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 28/06/2017 e la sua scadenza è fissata al 31/12/2022 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 7739/2011, il sig. Roberto Librenti è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione a seguito del versamento di € 257,93, relativo al canone derivante dalla citata concessione per l'annualità 2017, comprensivo degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovute, effettuato in data 02/08/2018 mediante c/c postale VCYL 0134;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00, versate dal richiedente in data 13/12/2016 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna-Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e delle ll. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

5. di dare atto che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato residuo per l'anno 2018 fissato in € 136,59, in data 02/08/2018 mediante c/c postale VCYL 0133. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

6. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 259,36, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

7. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà,

pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

8. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi al 2018 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

9. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10. di dare atto che la cauzione, quantificata in € 324,00 ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e versata a suo tempo dal concessionario rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio;

11. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

12. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso;

15. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale

amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del Sig. Roberto Librenti, C.F.: LBRRRT48T08A944L per la pratica FE04T0084/18RN01.

Art. 1 - Oggetto

Sig. Roberto Librenti, nato a Bologna (BO) il 08/12/48, C.F.: LBRRRT48T08A944L, è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico ad uso cortilivo rideterminata in mq 272 ca, in adiacenza all'argine a mare "Acciaioli" in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, area censita catastalmente al Foglio 20 mappale 159 (parte), come da allegata cartografia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. L'uso dell'area dovrà essere espletata in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. Ogni modifica all'uso dell'area, alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
2. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
3. E' espressamente vietato eseguire, nell'area data in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
4. Al fine di prevenire danni accidentali il concessionario dovrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
5. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio

dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. -Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del concessionario, a ogni pretesa d'indennizzo.

7. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

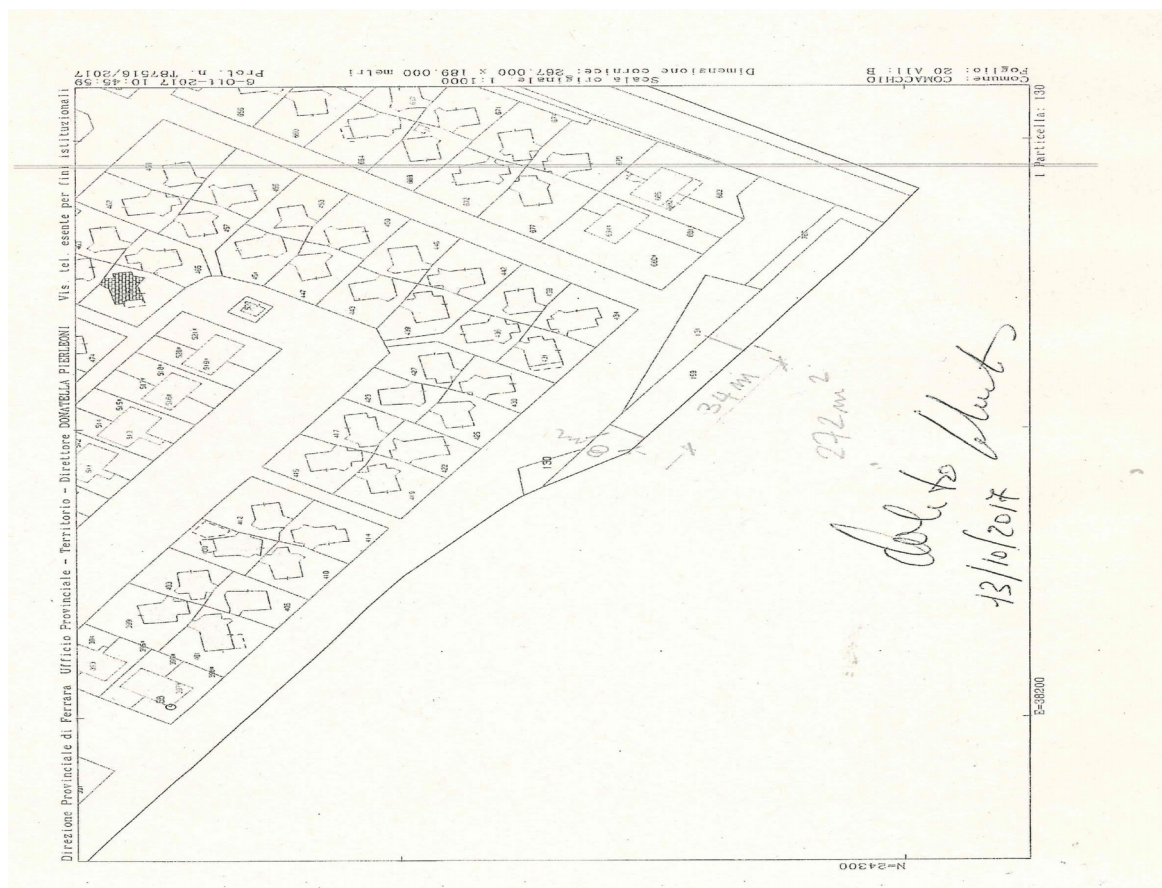
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.